

IL PROTOCOLLO "GIALLO" PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO



Con i piedi per terra e la testa nel mondo!

Alberto Maria Cirese

FINALITÀ

Obiettivo di questo regolamento è quello di prevenire e contrastare tutte le forme di bullismo e cyberbullismo che possono presentarsi a scuola.



The poster features a blue background. In the top left corner is the logo of the University of Foggia, Faculty of Law, with the text 'Università di Foggia Giurisprudenza'. To the right of the logo are two circular smiley faces: a yellow one on the left and a red one on the right with a jagged crack on its face. Below the faces, the text 'BULLISMO' is written in red on a blue brushstroke. The main title 'BULLO NON E' BELLO' is written in large white letters. At the bottom, a white box with a red border contains a definition of bullying in red capital letters.

Università di Foggia
Giurisprudenza

BULLO NON E' BELLO

BULLISMO

E' UN COMPORTAMENTO INDESIDERATO, AGGRESSIVO E RIPETITIVO NEI CONFRONTI DI CHI NON È IN GRADO DI DIFENDERSI. PUÒ AVERE EFFETTI SIA A BREVE CHE A LUNGO TERMINE SU TUTTE LE PERSONE COINVOLTE.


IL BULLISMO

Il termine *bullismo* deriva dalla traduzione letterale del termine "bullying", parola inglese comunemente usata per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra i pari in un contesto di gruppo.

Un ragazzo è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente, nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da uno o più compagni.

Il bullismo, inoltre, è un fenomeno che riguarda non solo l'interazione del prevaricatore con la vittima, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi; è un comportamento che mira deliberatamente a far del male o danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura settimane, mesi e persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime.

Le caratteristiche distintive del fenomeno sono:



→ **Intenzionalità** (o pianificazione): Implica un'interazione dinamica e prolungata tra attore e vittima (Farrington, 1993; Olweus1993). L'intenzionalità prevede messa in atto di comportamenti fisici, verbali o psicologici con lo scopo di offendere l'altro e di arrecargli danno o disagio.

→ **Squilibrio di potere**: sebbene il fenomeno del bullismo si manifesti nelle relazioni tra pari, ovvero tra coetanei, vi è un sostanziale squilibrio di forza e potere tra il bullo e la vittima, che spesso, proprio per questa ragione non è in grado di difendersi.

→ **Ripetizione**: L'interazione bullo-vittima è caratterizzata dalla ripetitività di comportamenti di prepotenza protratti nel tempo

Il bullismo è, quindi, un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi.

Esistono diverse tipologie di bullismo:

FISICO

- colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento degli oggetti personali della vittima.

VERBALE

- offese, minacce, prese in giro, soprannomi denigratori.

INDIRETTO

- pettegolezzi, esclusione sociale, diffusione di calunnie.

Il bullismo si manifesta spesso in situazioni di diversità basandosi sul **pregiudizio e la discriminazione** legandosi a caratteristiche della vittima come sesso, etnia o nazionalità, disabilità, aspetto fisico e orientamento di genere.

GLI ATTORI DEL BULLISMO

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo. Non è un fenomeno che riguarda solo bullo e vittima, ma spesso coinvolge molti altri partecipanti che agiscono come osservatori con ruoli più o meno differenziati. In termini generali si distinguono i seguenti ruoli:

IL BULLO

- mette in atto prevaricazioni ripetute verso la vittima
- ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione e desidera concentrare l'attenzione su di sé
- fa fatica a rispettare le regole, è spesso aggressivo e considera la violenza come uno strumento per raggiungere i suoi obiettivi
- ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni, non mostra sensi di colpa
- esprime disimpegno morale

LA VITTIMA

- subisce prepotenze da un bullo o da un gruppo di bulli
- subisce le prepotenze a causa di una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento di genere)
- spesso è un soggetto più debole rispetto alla media dei coetanei e del bullo in particolare; ha una bassa autostima; ha minori capacità strategiche e controllo emotivo; ha fragilità personali

I SOSTENITORI DEL BULLO

- incoraggiano il bullo e ridono per le sue azioni comunicando una forma di approvazione
- possono mettere in atto comportamenti ancora più gravi del bullo stesso: meccanismo del contagio negativo
- alcuni di loro sono **BULLI GREGARI** cioè sostenitori del comportamento del bullo

GLI SPETTATORI PASSIVI

- assistono agli episodi di bullismo o ne sono a conoscenza
- molto spesso non intervengono per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza
- hanno un ruolo importantissimo perché, con il loro atteggiamento, possono aumentare o fermare le prepotenze

Gli esperti hanno individuato anche una tipologia particolare di bullo, il cosiddetto **BULLO-VITTIMA**. Spesso è un bambino/ragazzo emotivo, irritabile e con difficoltà di controllo delle emozioni; ha atteggiamenti provocatori, iperattivi e aggressivi di fronte agli attacchi dei compagni. È molto impopolare tra i pari. Proviene da contesti familiari fragili.

IL CYBERBULLISMO



Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. (Legge 29 maggio 2017 n.71 articolo 1 comma 2)

L'avvento di Internet ha creato indubbiamente nuovo spazio per i processi di socializzazione degli adolescenti che, attraverso di esso, possono esprimersi in un contesto in cui i confini tra realtà virtuale e vita reale risultano non sempre definibili.

Sebbene internet per molti ragazzi rappresenti un utile strumento di studio e di ricerca, purtroppo si deve registrare la crescente tendenza verso un uso negativo delle sue potenzialità attraverso l'invio di messaggi insolenti o minacciosi tramite e-mail o chat, commenti denigratori sul conto della vittima e minacce fisiche online, filmati e fotografie umilianti sulle vittime diffusi in rete.

Tutte queste forme di attacco sono ripetute nel tempo e sono fatte intenzionalmente per colpire la vittima usando una forma di "bullismo" che in questo caso, rispetto al bullismo tradizionale, si manifesta attraverso la capacità di usare i nuovi mezzi tecnologici in modo rapido e anonimo.

Il fenomeno generale del bullismo ha assunto perciò nuove forme tutte riconducibili all'espressione inglese "cyberbullying" che indica appunto l'utilizzo di informazioni elettroniche e dispositivi di comunicazione come e-mail, sms, blogs, siti web, telefoni cellulari per molestare in qualche modo una persona o un gruppo, attraverso attacchi personali talora di criminosa gravità tale da rovinare letteralmente la vita delle vittime.

Pur avendo in comune le caratteristiche proprie del bullismo, nel caso del cyberbullismo ve ne sono altre distintive quali:

- **Pervasività:** se il bullo tradizionale si ferma fuori dalla porta di casa, il cyberbullo è sempre presente attraverso le varie tecnologie e piattaforme social usate (sms, whatsapp, facebook, internet, youtube, instagram, ecc...).
- **Anonimato:** dà ai bulli la sensazione percepita di rimanere anonimi. Ciò comporta una de-responsabilizzazione rispetto alle conseguenze delle proprie azioni.
- **Pubblico più vasto e rapida diffusione:** i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti raggiungendo in poco tempo un pubblico molto vasto.
- **Permanenza nel tempo:** video, foto, messaggi rimangono nel tempo anche se vengono rimossi. Per la vittima ciò è una fonte di grave sofferenza.

Il fenomeno del cyberbullismo può manifestarsi in tanti modi e con tipologie diverse. Gli studiosi ne hanno individuate alcune:

Flaming	<ul style="list-style-type: none">•litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare
Denigration	<ul style="list-style-type: none">•pubblicazione all'interno di comunità virtuali (chat, blog o siti Internet...) di "pettegolezzi" e commenti crudeli, calunniosi, offensivi, denigratori al fine di danneggiare la reputazione della vittima
Harassment	<ul style="list-style-type: none">•molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi
Cyberstalking	invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità
Outing estorto	<ul style="list-style-type: none">•registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico
Impersonation	<ul style="list-style-type: none">•utilizzo dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare messaggi ingiuriosi che screditino la vittima
Exclusion	<ul style="list-style-type: none">•estromissione intenzionale di un altro utente, dal gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo

I ruoli tipici del bullismo faccia a faccia ricorrono anche nel cyberbullismo anche se nel contesto virtuale l'atteggiamento di deresponsabilizzazione è molto marcato al punto da attivare meccanismi di condivisione che rendono protagonisti di atti di cyberbullismo molti "attori".

Atteggiamento tipico di difesa del bullo e del cyberbullo è l'attivazione di meccanismi di **disimpegno morale** cioè dei processi, tramite i quali l'individuo si auto-giustifica, disattiva parzialmente o totalmente il controllo morale mettendosi al riparo da sentimenti di svalutazione, senso di colpa e vergogna. Il disimpegno morale disattiva la sanzione autoregolatoria cioè il controllo interno.

Le strategie di disimpegno morale che più facilmente possono venire adottate dai bulli/cyberbulli una volta scoperti sono le seguenti:

Ridefinizione della condotta riprovevole

Permette al soggetto di giustificare moralmente il proprio comportamento aggressivo.

<<L'ho fatto perché il mio compagno era stato offeso>>.

<<Non è grave insultare un compagno dal momento che picchiarlo è peggio>>

Ridefinizione della responsabilità personale

Vengono attivati meccanismi di diffusione della responsabilità.

<<Lo fanno tutti>>

<<Un ragazzo che si limita a suggerire di dare una lezione a un compagno non può essere incolpato se gli altri ragazzi gli danno retta e poi lo fanno>>

Ridefinizione delle conseguenze dell'azione

Si presenta quando vengono ignorate o minimizzate le conseguenze del proprio comportamento.

<<Era solo uno scherzo, non è successo niente>>

<<Dire offese a un compagno non gli reca un reale danno>>

Ridefinizione del ruolo della vittima

Si attribuisce alla vittima una colpa o la si de-umanizza.

<< Lei è così antipatica che alla fine se lo merita se alcuni la chiamano con brutti nomi>>

<<Quel compagno fa schifo, non merita il rispetto dagli altri>>


QUALE PREVENZIONE?

La prevenzione risulta essere elemento indispensabile per:

1. promuovere e rafforzare le competenze, le attitudini e i comportamenti che promuovono il benessere;
2. ridurre il rischio fermando l'evoluzione del problema e contrastandone la manifestazione;
3. ridurre l'impatto sociale e personale di un comportamento problematico.

Prevenire all'interno della scuola significa adottare un approccio sistemico al fine di promuovere consapevolezza negli alunni, nei docenti, nel personale non docente e nelle famiglie sulla natura del bullismo, sulle possibili conseguenze che può avere per la vittima, per gli spettatori e per coloro che agiscono in modo prepotente.

Secondo gli studiosi si possono individuare tre livelli di prevenzione:



1. **PREVENZIONE UNIVERSALE:** si tratta di interventi destinati a tutta la popolazione scolastica. È indispensabile per attivare un processo di responsabilizzazione e di cambiamento nella maggioranza silenziosa.
2. **PREVENZIONE SELETTIVA:** prevede interventi rivolti a gruppi a rischio per condizioni ambientali o per fattori individuali/sistemici. Permette di potenziare le capacità di affrontare le difficoltà, di regolare le emozioni, di avere strategie per risolvere i problemi...
3. **PREVENZIONE INDICATA:** si tratta di interventi individualizzati che riguardano studenti/studentesse in cui si è evidenziata la presenza di alcuni comportamenti problematici.

PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

La procedura in caso di atti di bullismo e di cyberbullismo prevede quattro fasi:

1. Prima segnalazione
2. Valutazione approfondita
3. Gestione del caso attraverso uno o più interventi
4. Monitoraggio



1. PRIMA SEGNALAZIONE

La **fase di prima segnalazione** ha lo scopo di accogliere la segnalazione di un caso presunto di bullismo e prendere in carico la situazione. Di fronte a episodi di presunto bullismo è importante che venga raccolta una documentazione dal dirigente Scolastico, dal Referente d'Istituto e dal Team preposto della scuola sui fatti accaduti, su chi è stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi, in che circostanza, quante volte, etc., in modo tale da acquisire dati oggettivi.

La SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE potrà essere una lettera scritta direttamente dagli alunni e imbucata nell'apposita *scatola dei pensieri* che sarà presente in ogni plesso. Tale scatola avrà funzione di casella di posta e sarà realizzata dagli alunni stessi. La lettera potrà essere scritta da: vittima, compagni, testimoni.

1. VALUTAZIONE APPROFONDATA

Il referente/team bullismo provvederà a raccogliere le informazioni sull'accaduto utilizzando la segnalazione pervenuta tramite la lettera per valutare se si è di fronte a un caso di bullismo, di che tipo, la frequenza, la gravità...

SCOPO	CONTENUTO	CHI	QUANDO
Raccolta di informazioni per valutare esattamente la tipologia e la gravità dei fatti e definire un intervento	<ul style="list-style-type: none">– informazioni sull'accaduto;– tipologia e gravità dei fatti;– informazioni su chi è coinvolto e con quale ruolo;– livello di sofferenza della vittima;– caratteristiche di rischio del bullo	Viene effettuata dal team bullismo attraverso interviste e colloqui con gli attori principali, singoli o gruppi	Entro pochi giorni da quando è stata presentata la segnalazione

In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.

Tutto il Consiglio di Classe, Interclasse e Intersezione costituisce parte coinvolta e di supporto nell'affrontare la situazione segnalata al fine di: raccogliere ulteriori informazioni (anche attraverso la somministrazione di appositi strumenti agli alunni quali self report, questionari...) concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...).

3. GESTIONE DEL CASO


Dalla lettura dei dati è possibile stabilire il livello di rischio e, conseguentemente, il tipo di intervento da fare.



LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE
Codice verde	Codice giallo	Codice rosso
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete

Sulla base di quanto rilevato:

- Se i fatti NON SONO configurabili come bullismo o cyberbullismo non si interverrà in modo specifico, ma si proseguirà con il piano educativo (prevenzione universale).
- Se i fatti SONO confermati da prove oggettive: raccolte le informazioni e valutata la gravità della situazione della vittima, del bullo e del gruppo/contesto, il Team deciderà quali azioni intraprendere:

Nel caso in cui i fatti siano confermati, si procede con la convocazione e la valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità.





4. MONITORAGGIO

Il monitoraggio a breve e a lungo termine si pone l'obiettivo di valutare l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento.

Il monitoraggio a breve termine dovrebbe essere fatto dopo circa una settimana per verificare se qualcosa è cambiato cioè se la vittima ha percepito di non essere più vittima oppure se il bullo/bulli hanno fatto quanto concordato durante i colloqui con il team o con gli insegnanti.


Un monitoraggio più a lungo termine potrebbe essere fatto dopo 1 o 2 mesi per verificare che la situazione si mantenga nel tempo.

Se il monitoraggio evidenzia che la situazione non è risolta, allora il processo deve iniziare di nuovo.

SCOPO	CONTENUTO	CHI	QUANDO
Rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto	Informazioni sull'evoluzione della situazione	Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe, referente bullismo e gli altri soggetti coinvolti. Il monitoraggio è rivolto alla vittima e al bullo/cyberbullo.	1. Monitoraggio a breve termine (es. 1 settimana) 2. Monitoraggio a lungo termine (es. 1 mese)

ATTIVITA' ANNO SCOLASTICO 2024/2025

- Le attività che l'Istituto "Molise Altissimo" si propone di svolgere al fine di sensibilizzare e contrastare il bullismo sono le seguenti:
- Discussioni in classe sul Bullismo e Cyberbullismo
- Scatola dei Pensieri da tenere nei vari Plessi dell'Istituto
- Libera adesione a concorsi sulla tematica
- Realizzazione, con un disegno, di una mascotte/supereroe per combattere il bullismo
- Percorso **PANCHINE GIALLE** da realizzare in occasione della giornata mondiale dedicata al bullismo
- Video slogan
- Video raccolta dati del percorso giallo
- Manifesto finale



A supporto di tali attività saranno coinvolti genitori, esperti, psicologi e forze dell'ordine con i quali saranno realizzati, durante l'anno, incontri formativi rivolti ad alunni, genitori e docenti.

CONCLUSIONI



“I bambini non nascono bulli...ma viene insegnato loro ad esserlo” Matt Bomer

La nostra scuola è un luogo di crescita e di formazione, dove ogni studente ha diritto a vivere e apprendere in un ambiente sereno e protetto.

Combattere il bullismo è responsabilità di tutti: studenti, docenti, genitori e personale scolastico.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

Olweus D., Bullismo a scuola. Ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono, 1993

E. Menesini, Bullismo: le azioni efficaci della scuola, ed. Erickson, 2003

Siti utili

Sensibilizzazione contro la violenza nelle parole

<http://paroleostili.com/>

Pagine dedicate al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo

Safer Internet Centre: <http://www.generazioniconnesse.it>

<http://www.stopalbullismo.it>

<https://www.savethechildren.it/blog-notizie/la-legge-contro-il-fenomeno-del-cyberbullismo-5-punti>

<http://www.notrap.it>

Centro Nazionale Contro il Bullismo - BULLI STOP: <https://www.bullistop.com>

Tutela dei minori e segnalazioni

<http://www.azzurro.it>

<http://www.stop-it.it>

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

→ COSTITUZIONE ITALIANA

In particolare:

articolo 2 Cost.: i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo si concretizzano in episodi di violenza lesivi dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all'uomo, in particolare del valore fondamentale della dignità della persona.

Può, conseguentemente, essere ricondotto ad un dovere inderogabile di solidarietà sociale l'impegno, nei diversi contesti familiare, scolastico, associativo, diffondere un atteggiamento mentale e culturale rispettoso e accogliente verso gli altri, consapevole dell'importanza della diversità, educativo al senso della comunità e della responsabilità collettiva;

articolo 3 Cost.: è stato osservato come gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurino sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso per etnia, per religione, per caratteristiche psico-fisiche, per genere, per identità di genere, per orientamento sessuale e per particolari realtà familiari.

L'impegno della Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, si traduce nel dovere di assumere iniziative ed interventi di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, in capo a enti quali il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché le istituzioni scolastiche, in quanto istituzioni preposte al conseguimento delle finalità educative; gli enti territoriali e i servizi sanitari, in considerazione del prevalente coinvolgimento nel fenomeno del bullismo di soggetti (sia bulli che vittime) che vivono in situazioni di disagio personale e sociale non riconducibili esclusivamente al contesto scolastico;

articolo 9 Cost.: l'azione di contrasto al cyberbullismo impone approfondimenti sul piano della ricerca scientifica e tecnica, orientati ad incrementare il livello di sicurezza informatica, a diffondere conoscenze tecnologiche, a promuovere comportamenti consapevoli e corretti in Rete;

articolo 15 Cost.: alcune condotte ascrivibili al cyberbullismo violano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Vale, in particolare, per la violazione dell'account della posta privata della vittima al fine di trarne informazioni diffuse per danneggiarne la reputazione;

articolo 28 Cost.: su di esso si fonda la responsabilità penale e civile dei docenti in quanto dipendenti dello Stato. Sulla base del medesimo articolo 28, alla responsabilità dell'insegnante si affianca quella dello Stato nel caso di istituto scolastico statale;

articolo 30 Cost.: su di esso si fonda la responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti posti in essere dal figlio minore. I genitori sono responsabili per non aver

posto in essere azioni correttive del comportamento dei figli, e, più in generale per non avere impartito ai figli un'educazione adeguata (culpa in educando) e per non aver esercitato una vigilanza proporzionata all'età e indirizzata a correggere comportamenti scorretti (culpa in vigilando);

articolo 33 Cost.: i comportamenti bulli condizionano la libertà di insegnamento dell'arte e della scienza. La scuola è, infatti, il luogo principe di acquisizione delle conoscenze dell'arte e della scienza. E, affinché la scuola possa adempiere al meglio a tale missione, è necessario che essa si configuri - secondo la definizione resa nello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria - come "comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle posizioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione [...]";

articolo 34 Cost.: le violenze inflitte con condotte bulle, in special modo quando mancano persone adulte presso le quali i ragazzi possano trovare protezione, inducono talora all'assenteismo e, nei casi più gravi, all'abbandono scolastico. Ad ogni modo condizionano lo stato psicologico del discente, la sua libertà di apprendimento ed il suo rendimento. Si configura una forma peculiare di violazione della libertà di accesso all'istruzione scolastica ed una lesione sostanziale del diritto allo studio.

articolo 38, terzo comma Cost.: come ricordano le Linee di orientamento sopra richiamate, rese dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il bullismo si indirizza non di rado contro i ragazzi con disabilità, in ragione della loro diversità e della loro fragilità fisica, configurando violazione del diritto all'educazione riconosciuto dalla Costituzione agli inabili. Le istituzioni sono chiamate ad esercitare su tali soggetti, in quanto più vulnerabili, una particolare protezione.

[Senato della Repubblica, Legislatura 17^a - Dossier n. 148]

- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalle LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Aprile 2015, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";
- dalle Nuove LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Ottobre 2017.

INDICE

- ✚ COPERTINA pag 1
- ✚ FINALITA' pag 2
- ✚ IL BULLISMO pag 3
- ✚ TIPOLOGIE DI BULLISMO pag 5
- ✚ ATTORI DEL BULLISMO pag
- ✚ IL CYBERBULLISMO pag 7
- ✚ QUALE PREVENZIONE? pag 10
- ✚ PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI BULLISMO E
CYBERBULLISMO pag 11
- ✚ ATTIVITA' ANNO SCOLASTICO 2024/2025 pag 16
- ✚ COCLUSIONI pag 17
- ✚ BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA pag 18
- ✚ NORMAIVA pag 24

GIALLO:
IL COLORE VISIBILE
IL COLORE CHE ATTIRA L'ATTENZIONE
IL COLORE CHE ROMPE L'INDIFFERENZA!

Approvato con delibera n.3 del Collegio dei docenti del 2 dicembre 2024 e delibera n. 17 del Consiglio di Istituto del 28 febbraio 2025.